

**ALLEGATO 1 del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito (Whistleblowing),
Approvato con Delibera n. Del**

Istruzioni operative per la persona segnalante

Questo allegato è parte integrante del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e fornisce le istruzioni operative per i segnalanti.

Il D.Lgs 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, efficace dal 15.7.2023, ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia nel settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del Whistleblower.

Per un approfondimento sulle nuove disposizioni e sulle linee guida ANAC si rinvia al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente collegamento:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Chi è il Whistleblower?

Con il termine *segnalante* o *whistleblower* si intende la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può presentare una segnalazione?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

**ALLEGATO 1 del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito (Whistleblowing),
Approvato con Delibera n. Del**

- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

A chi va presentata la segnalazione?

La segnalazione è trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che è il solo soggetto deputato a darvi seguito. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Ulss 9 Scaligera è la dr.ssa Silvia Clementi e può essere contattata chiamando il numero 045/8075639 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. L'ufficio è collocato nella sede di Via Valverde, 42 – Verona al primo piano stanza n. 3.

Il RPCT può delegare un componente del proprio Ufficio per l'espletamento dell'istruttoria, autorizzandolo contestualmente alla consultazione della documentazione trasmessa, attraverso la messa a disposizione del fascicolo cartaceo, avendo cura di omettere tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

In situazioni di assenza prolungata del RPCT ci si potrà rivolgere al dott. Antonio Moretto, in qualità di sostituto del RPCT.

Il dott. Antonio Moretto può essere contattato al numero 0442622320 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e l'ufficio è collocato in via Valverde, 42 – Verona al quarto piano e a Legnago presso la Palazzina Amministrativa dell'Ospedale.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

Violazioni di disposizioni normative nazionali, cioè

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

**ALLEGATO 1 del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito (Whistleblowing),
Approvato con Delibera n. Del**

Violazioni di disposizioni normative europee, cioè

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.

Le disposizioni del decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico.

Come può essere presentata la segnalazione?

La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPCT), utilizzando una delle seguenti modalità:

- a. la piattaforma informatica WhistleblowingPA: un servizio digitale realizzato da Transparency International Italia. Permette di ricevere e gestire in modo sicuro, confidenziale e crittografato le segnalazioni di illeciti, rispettando le normative vigenti. È basato su un software open source la cui piattaforma sfrutta GlobalLeaks, un rinomato software libero nato specificatamente per garantire l'anonimato tecnologico e la protezione dei dati dei segnalanti. Il segnalante, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata a piè di pagina, può presentare la segnalazione accedendo alla piattaforma informatica, attraverso la funzione "Vai al Software di Segnalazione OnLine" o accendendo direttamente al link: <https://auss9scaligera.whistleblowing.it/#/>

**ALLEGATO 1 del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito (Whistleblowing),
Approvato con Delibera n. Del**

- b. il servizio postale (posta ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzate al RPCT con la dicitura riservata personale);
- c. consegna brevi manu in sede (ovvero in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura riservata personale);
- d. orale, su richiesta del segnalante direttamente al RPCT, che organizzerà un incontro entro un termine ragionevole, in un luogo interno o esterno alla sede dell'ente.
- e. La legge prevede che il segnalante possa effettuare una segnalazione esterna direttamente all'ANAC nei casi previsti dalla legge e riportati nel Regolamento.

Cosa succede quando viene presentata una segnalazione?

Nel caso di segnalazione tramite la piattaforma informatica WhistleblowingPA, il segnalante si accredita sulla piattaforma, che è accessibile a tutti. La piattaforma consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il form di segnalazione. A seguito dell'inoltro della segnalazione, l'autore riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi.

I dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al RPCT. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni, utilizzando il codice identificativo ricevuto.

Attenzione! Se il codice viene perso, il segnalante non potrà più accedere alla propria segnalazione e non vedrà l'esito della stessa.

Le segnalazioni non anonime inoltrate con le altre modalità vengono schedate in modalità riservata e salvate, insieme ai successivi atti connessi, in un fascicolo (riservato) consultabile dal RPCT e dai soli delegati all'istruttoria facenti parte del suo Ufficio. Alla segnalazione dovrà essere allegata copia di un idoneo documento d'identità, da archiviare in un altro e diverso fascicolo riservato, consultabile solo ed esclusivamente dal RPCT. Qualora la segnalazione sia stata presentata brevi manu, la stessa sarà custodita a cura del RPCT, insieme a tutta la documentazione pervenuta, avendo cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione, la quale sarà eventualmente affidata al funzionario deputato agli approfondimenti istruttori.

Nel caso di segnalazione orale, il RPCT avrà cura di preparare un verbale che il segnalante dovrà sottoscrivere. In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte del segnalante non sarà dato seguito alla segnalazione da parte del RPCT. L'atto della sottoscrizione risulta

**ALLEGATO 1 del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito (Whistleblowing),
Approvato con Delibera n. Del**

importante, al fine di avere un vaglio formale circa la conformità dei contenuti del verbale con quanto comunicato oralmente dal segnalante.

Prima di concludere l'incontro, il RPCT potrà supportare, se necessario, il segnalante nella trascrizione del verbale all'interno della piattaforma informatica e consegnerà al segnalante il codice univoco di accesso da utilizzare per accedere successivamente nel sistema, dialogare con il RPCT e monitorare il percorso della segnalazione. In nessun caso il RPCT conserverà il codice di accesso alla segnalazione. Il verbale della segnalazione sarà custodito, insieme a tutta la documentazione eventualmente pervenuta, avendo cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione, la quale sarà eventualmente affidata al funzionario deputato agli approfondimenti istruttori.

Si evidenzia che: nel caso di segnalazioni pervenute tramite canali diversi dalla piattaforma, per una migliore gestione delle stesse, il soggetto ricevente inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione attraverso la piattaforma informatica.

Come viene tutelato il segnalante?

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata (ritorsione: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»).

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'Anac, come indicato nel Regolamento.

Le misure di protezione si applicano anche:

1. al facilitatore;
2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

**ALLEGATO 1 del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illecito (Whistleblowing),
Approvato con Delibera n. Del**

3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette.

La perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.